



**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL
PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 27.11.2024

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	3
CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	4
Art. 3 - Tariffe.....	4
Art. 4 - Esenzioni	5
Art. 5 - Agevolazioni.....	6
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	7
Art. 7 - Termini di versamento.....	7
Art. 8 - Termini di decadenza.....	7
Art. 9 - Importi di modico valore	7
Art. 10 - Arrotondamento	8
CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	8
Art. 11 – Responsabile del procedimento	8
Art. 12 – Modalità di Riscossione.....	8
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	8
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	9
Art. 15 - Controlli.....	9
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità	9
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI.....	10
Art. 17 - Rimborsi al contribuente.....	10
Art. 18 - Avviso d'Accertamento.....	10
Art. 19 – Interessi.....	10
Art. 20 - Sanzioni	11
Art. 21 - Riscossione coattiva	11
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente	11
Art. 23 - Dilazioni di pagamento	11
Art. 24 - Diritto di Interpello	12
Art. 25 - Autotutela.....	12
Art. 26 – Contenzioso	12
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27 - Norme finali.....	13
Art. 28 – Entrata in vigore	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Provincia di Varese istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione al P.R.A.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997 e degli artt. 93 e94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. L'imposta è dovuta dal soggetto richiedente la registrazione del trasferimento al P.R.A., all'atto della stessa, nel caso in cui il richiedente di fatto della formalità sia persona diversa dall'acquirente medesimo.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art.17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 4496, come richiamato dal D.M. 27 novembre 1998, n. 4357, esclusi quelli costruiti da almeno trent'anni, se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali l'IPT è dovuta nella misura prevista dalla Legge 342 art. 63 del 21.11.008.
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Qualora la formalità di prima iscrizione del veicolo (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) soggetto passivo dell'imposta è il locatario; pertanto, la destinazione del gettito compete alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario.

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.
2. Le tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia nella misura e con le modalità fissate dalla normativa vigente.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
 - per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione con emissione del DU o alla data di effettivo rilascio per i casi residuali con emissione del DU propedeutico,
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata;
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
8. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e/o all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al comma precedente viene tramessa al Mef, tramite inserimento nel portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, che ne assicurerà la pubblicità informativa.
10. L'art. 2 della tariffa di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativo agli "Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A." è stato abrogato dall'art. 1, comma 12 della legge 14/09/2011 n. 148 e pertanto detti atti, sui quali viene calcolata l'imposta, pagano l'imposta proporzionale come gli atti non soggetti ad IVA.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a) soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
 - b) soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
 - c) soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo - Art. 30, comma 7, Legge n.388/2000;
 - d) soggetto Disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000;
 - e) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997;
 - f) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma stabilita dall'art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000;
 - g) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento - art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000.
 - h) gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore.
 - i) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi - Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E 17/04/2000;
 - l) trasferimenti a favore di aziende speciali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000;
 - m) le operazioni di acquisto effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui agli artt. 10 e 21 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, fino all'entrata in vigore delle norme individuate dall'art. 102, comma 2, e del successivo art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).

Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

2. Per i soggetti disabili le agevolazioni fiscali in materia di IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto (che potrà essere lo stesso disabile oppure un familiare a cui risulti fiscalmente a carico); sarà possibile beneficiare di agevolazioni in materia di IPT per un secondo veicolo solo se il primo veicolo viene cancellato dal P.R.A. o venduto, anche nel caso in cui la vendita o la cancellazione non sia ancora stata registrata al PRA ma venga attestata mediante documento di data certa (atto di vendita o certificato di rottamazione).
3. In presenza di veicolo intestato in capo a soggetto disabile o cui il soggetto disabile risulti fiscalmente a carico, l'esenzione IPT potrà essere riconosciuta per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto. Affinché l'esenzione possa essere riconosciuta, dovrà essere stata precedentemente annotata la perdita di possesso con causale

FU per il veicolo oggetto di furto, nonché la dichiarazione che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto (per tale dichiarazione sostitutiva utilizzare il modello di DS con testo libero). In caso di rinvenimento del veicolo rubato e conseguente annotazione di rientro in possesso, la parte dovrà versare l'importo IPT relativo all'ulteriore esenzione di cui ha beneficiato.

4. Si applica all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla Legge.

Art. 5 - Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli, l'imposta è dovuta nelle misure specificatamente indicate:
 - a) Autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose – l'imposta è dovuta nella misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97;
 - b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili - l'imposta è dovuta nella misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97;
 - c) Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli, così come definiti dagli artt. 53 e 54 del C.D.S., non adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni, l'imposta è dovuta nella misura indicata all'art. 63, commi 1,2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342 previa presentazione di apposita autocertificazione, redatta secondo il modello allegato al presente regolamento, nella quale deve essere dichiarato l'uso non professionale del veicolo o motoveicolo, ad esclusione dei motocicli per cui la Dichiarazione sostitutiva non è necessaria;
 - d) Autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 7230 – l'imposta è dovuta nella misura di un quarto di quella determinata per la formalità stessa.
2. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie, l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. 435/1998 tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3 del presente regolamento, deliberato dalla Provincia di Varese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs 446/1997:
 - a) fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimenti di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
 - b) atti di scioglimento di società e contestuale continuazione dell'attività sociale in forma di ditta individuale;
 - c) successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
 - d) costituzione di società con contestuale conferimento all'azienda del veicolo da parte dell'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 25 della L. n. 146 dell'8 maggio 1998;
3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati indispensabili per il riconoscimento delle esenzioni/agevolazioni.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, con apposito avviso motivato, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti previsti dalla legge.
2. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 30,00 Euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi si applicano anche per periodi di imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 - Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma può delegare la responsabilità dei procedimenti alla elevata qualificazione del Servizio stesso, o ad altro personale inquadrato nel medesimo servizio, ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 – Modalità di Riscossione

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione del I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4°, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.:
 - a) gestione diretta della provincia;
 - b) gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) affidamento, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A., il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse. La relativa documentazione sarà disponibile mediante accesso al portale IPT o con invio da parte del concessionario.

Art. 13 – Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del Codice Civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta

alla Provincia un riepilogo, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.

4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. ACI rende disponibili alla Provincia i dati e le informazioni di cui ai commi precedenti, mediante accesso sicuro, da parte dei Funzionari/Dirigenti della Provincia, ai servizi, appositamente predisposti da ACI, presenti sul portale IPT per le Province.

Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. In caso di affidamento ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), per l'attività di gestione dell'imposta e per tutti gli adempimenti di cui al presente regolamento, compete al concessionario il compenso convenuto tra le parti.
2. In caso di affidamento ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), al concessionario del pubblico registro automobilistico, non è dovuto alcun compenso per l'attività ordinaria, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF del 21/03/2013, fatta salva l'eventuale modifica dello stesso decreto per effetto di norme successive.

Art. 15 - Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - Richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate
 - Versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate; in presenza di casi controversi richiede alla Provincia parere vincolante.
5. Il rimborso è effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata nel successivo articolo 19.

Art. 18 - Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o altri strumenti previsti dalla legge entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuti essere effettuati, come previsto dall'art. 1 comma 161 della L. 296/2006.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse o incomplete iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.

Art. 19 – Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 - Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è applicata nella misura stabilita dalle normative nazionali vigenti.
2. La sanzione è dovuta

- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
 4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
 5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purché in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.
 6. Le sanzioni e gli interessi non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
 7. I contribuenti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento, di cui al successivo art. 22.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, di cui al D. Lgs. n. 158/2015, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione, nelle misure stabilite dalle normative nazionali vigenti.

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta scritta motivata del contribuente, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11 del presente regolamento può concedere, con apposito atto formale, la rateazione nel pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Le dilazioni e le rateizzazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateizzazione contenuta in dodici mesi;
 - c) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse: gli interessi maturano sul debito residuo d'imposta, giorno per giorno, dalla data di scadenza del debito d'imposta alla data di scadenza di ciascuna rata. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade immediatamente e automaticamente dal beneficio concesso, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
4. ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può effettuare le procedure di riscossione coattiva solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
5. La rateazione concessa in base ai commi precedenti viene comunicata al contribuente da parte del Responsabile del procedimento, che provvede altresì a comunicare le modalità di effettuazione dei pagamenti.
6. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere dilazioni o ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia, tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 25 - Autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela della Provincia, salvo diversa disposizione di legge o di atto avente forza di legge, spetta al Responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 11 del presente Regolamento.
2. L'istituto è disciplinato dagli artt. 10-quater e 10 quinquies della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che regolano rispettivamente l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa, ed ai quali si fa espressamente rinvio.
3. Il contribuente può presentare istanza di revisione/annullamento in autotutela entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso esecutivo.

Art. 26 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione – IPT, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia, secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/1992.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano con decorrenza 1° gennaio 2025.